

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati: Sammartino, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri, Lupo

Disposizioni per il riconoscimento della condizione di regione insulare e per l'accesso della Sicilia ai relativi regimi derogatori comunitari

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la natura insulare e la peculiare posizione geografica della Sicilia, al limite estremo dell'Unione Europea, unita alla storica carenza di infrastrutture di collegamento coi paesi europei ed i loro mercati, rappresenta una criticità strategica per lo sviluppo dell'economia regionale e per la competitività delle imprese siciliane in Europa.

Sotto molti, troppi aspetti, la Sicilia si ritrova ad essere “frontiera” d'Europa (con quanto ne consegue: si pensi, ad esempio, alle problematiche connesse alla gestione dei flussi di migranti e rifugiati) senza che questa peculiarità sia stata storicamente riconosciuta in sede comunitaria.

Tale condizione “di frontiera” si somma – appunto – alle speciali criticità correlate alla condizione di insularità, che comporta un pesante svantaggio in termini di collegamenti con il resto d'Europa: la mobilità di persone, merci e servizi risulta limitata e, spesso, particolarmente onerosa, e la piena integrazione dell'isola nelle grandi reti transeuropee dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia viene impedita – o quantomeno fortemente limitata – proprio dalla natura e posizione geografica.

Come detto, tale condizione – ancorché prefigurata come meritevole di interventi perequativi dall'articolo 174 del TFUE - non è stata oggetto di opportuno riconoscimento in sede comunitaria per lunghi decenni, determinando un'inaccettabile pe-

nalizzazione per lo sviluppo della Sicilia, che si vede preclusa l'opportunità di competere “ad armi pari” con le altre regioni europee.

Finalmente, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2016, anche le istituzioni comunitarie hanno preso atto di tale specialità, riconoscendo gli svantaggi naturali e geografici permanenti legati alla condizione d'insularità.

E' infatti di natura permanente lo svantaggio competitivo che subiscono le regioni insulari periferiche, meritevole di opportune misure strutturali – altrettanto permanenti – volte a perequare la condizione delle aree insulari con quelle del resto d'Europa, in coerenza coi principi fondamentali sanciti dai Trattati e con gli obiettivi di coesione costantemente ribaditi dagli atti generali di programmazione comunitaria.

In altri termini, la citata Risoluzione apre finalmente la strada all'attuazione di quelle misure perequative volte a dare soluzione strutturale alle problematiche predette, in riferimento non solo ai maggiori costi per la mobilità di persone (c.d. “continuità territoriale”) e di merci, ma anche ai costi per l'integrazione nelle reti transeuropee (TEN) ed ai regimi derogatori speciali per la programmazione delle risorse della Politica di Coesione e degli altri interventi strutturali diretti ed indiretti previsti dall'ordinamento comunitario (anche in riferimento ai regimi di condizionalità ex ante delle programmazioni ed a quelli di cofinanziamento degli interventi).

In tal senso, l'altra regione insulare d'Italia (Sardegna) ha già proceduto a dare inizio all'iter necessario, sanzionandolo anche nell'ambito del proprio ordinamento legislativo (Legge Regionale 13 aprile 2017, n.5, articolo 4, comma 5).

La norma della Regione Sardegna ha trovato riscontro da parte del legislatore statale che, all'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha dato espressa sanzione (e copertura anche in termini finanziari) al percorso avviato dalla Sardegna per il riconoscimento dello speciale regime derogatorio. Peraltro, nell'ambito della medesima norma (comma 851), il legislatore statale ha inteso realizzare un primo concreto elemento di perequazione, destinando alla Regione Sardegna un contributo finanziario finalizzato.

Si propone quindi di voler dare avvio per la Sicilia al medesimo percorso, che richiederà l'implementazione di una serie di azioni ed interventi nei confronti dei competenti organismi statali e comunitari e, in particolare alla predisposizione ed approvazione di formale deliberazione della Giunta regionale, opportunamente corredata da idonea documentazione di supporto.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Condizione di insularità

1. La Regione, in attuazione delle previsioni dello Statuto regionale ed in coerenza coi principi di cui alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 dicembre 2016, promuove le azioni e gli interventi di competenza, nei confronti delle compe-

tenti autorità statali e comunitarie, per il riconoscimento della condizione di insularità del territorio regionale e per l'accesso ai benefici ed ai relativi regimi derogatori di aiuto, al fine di realizzare una compiuta ed effettiva continuità territoriale e la piena integrazione nelle reti e nei sistemi europei dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Entro il termine inderogabile di 90 giorni dall'approvazione della presente, la Giunta regionale procede all'adozione di formale deliberazione, corredata dell'occorrente documentazione a supporto, per la definizione, nel rispetto delle vigenti procedure, delle necessarie modifiche ed integrazioni al trattato di adesione dell'Italia all'Unione Europea occorrenti all'implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto nell'ordinamento comunitario per le regioni ultraperiferiche degli altri stati membri ai sensi dell'articolo 174 del TFUE.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.